

A "segreteria@pec.porto.ancona.it" <segreteria@pec.porto.ancona.it>
Data giovedì 23 marzo 2017 - 09:40



ARR-002269-24_03_2017

I: GARA_CIG 69861880B8

Buongiorno,

in merito alla procedura aperta per l'**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ ALLA DIREZIONE LAVORI, INCLUSO IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE IN FASE DI ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI VOLTI ALLE IMPLEMENTAZIONI INFRASTRUTTURALI A SOSTEGNO DEL TRASPORTO INTERMODALE NELL'AREA PORTUALE DI ANCONA**, si pongono i seguenti quesiti:

- si richiede se la categoria S.03 richiesta possa essere soddisfatta dalla categoria S.06, di maggiore complessità;
- si richiede se la categoria IA.03 richiesta possa essere soddisfatta dalla categoria IA.04, di maggiore complessità;
- si richiede se la categoria E.05 richiesta possa essere soddisfatta dalla categoria E.02, di maggiore complessità;
- viste le unità minime richieste per lo svolgimento dell'incarico di progettazione, si chiede conferma che la figura del Direttore dei Lavori possa essere individuata in un professionista diverso al di fuori del gruppo di lavoro della progettazione;
- si chiede se occorra prevedere le figure di Direttori Operativi di supporto all'attività del Direttore dei Lavori;
- si chiede se occorra predisporre una dichiarazione sostitutiva come quella al cap. 20.1 punto 4) anche per il gruppo di lavoro di Direzione Lavori;
- in caso di RTI costituendo, si richiede se le dichiarazioni di cui al cap. 20.1 lett 4)-5)-6)-11) debbano essere rese da tutte le imprese componenti il RTI oppure dalla Mandataria e sottoscritte dai legali rappresentanti delle componenti.

Grazie

| ADSP | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| MARE ADRIATICO CENTRALE | |
| Presidente | <input type="checkbox"/> |
| Segretario Generale | <input type="checkbox"/> |
| Ufficio Sviluppo Prom. e Stat. | <input type="checkbox"/> |
| Direzione AA.GG. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Direzione Tecnica | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Direzione Amministrativa | <input type="checkbox"/> |
| Protocollo Riservato | <input type="checkbox"/> |

Spett.le

PAR-001509-28_03_2017

Prot/ D.T.

OGGETTO: PROCEDURA APERTA – AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/206 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ ALLA DIREZIONE DEI LAVORI, INCLUSO IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE IN FASE DI ESECUZIONE EX D. LGS. N. 81/2008, PER GLI INTERVENTI VOLTI ALLE IMPLEMENTAZIONI INFRASTRUTTURALI A SOSTEGNO DEL TRASPORTO INTERMODALE NELL’AREA PORTUALE DI ANCONA, DI CUI ALLO SPECIFICO PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA CUP: J37E17000040002 CIG: 69861880B8 riscontro quesiti contenuti nella nota pec del 23 marzo, acquisita con prot. n. 2269 del 24/03/2017

In riferimento ai quesiti contenuti nella nota pec indicata in oggetto si rappresenta quanto segue:

- Come previsto dalle Linee Guida Anac n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

In tal senso si rappresenta che il requisito relativo alla categoria S.03 può essere soddisfatto dalla categoria S.06, di maggiore complessità.

- Come previsto dalle Linee Guida Anac n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

In tal senso si rappresenta che il requisito relativo alla categoria IA.03 può essere soddisfatto dalla categoria IA.04, di maggiore complessità.

- Come previsto dalle Linee Guida Anac n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

In tal senso si rappresenta che il requisito relativo alla categoria E.05 può essere soddisfatto dalla categoria E.02, di maggiore complessità.

- Come specificato nella documentazione di gara, all’interno del disciplinare di gara vengono individuate solo quantitativamente le unità minime stimate per lo svolgimento dell’incarico e le prestazioni specialistiche, prevedendo che il concorrente debba suddividere tali unità nelle prestazioni specialistiche necessarie per l’esecuzione del presente appalto.

In tal senso è possibile per il concorrente individuare la figura del direttore dei lavori in un professionista diverso, al di fuori ed ulteriore, rispetto a quanto previsto per il gruppo di lavoro della progettazione, ferma restando la circostanza in base alla quale il nominativo del predetto Direttore dei



Lavori dovrà essere riportato in sede di presentazione dell'offerta tecnica, nella relazione di cui al punto B 2) del paragrafo 17 del disciplinare, all'interno della BUSTA TECNICA.

In relazione a tale circostanza si evidenzia che dovrà essere specificata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e tale professionista, che potrà essere presente sia come componente di una eventuale associazione temporanea di professionisti (dovendo quindi rendere le relative dichiarazioni), sia in qualità di soggetto in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di altra forma contrattuale ammessa dalla normativa vigente.

- Per quanto concerne la presenza delle figure di Direttori Operativi di supporto all'attività del Direttore dei Lavori si rappresenta che la loro eventuale presenza è rimessa alla libera valutazione dell'operatore economico, il quale dovrà riportare i relativi nominativi in sede di presentazione dell'offerta tecnica, nella relazione di cui al punto B 2) del paragrafo 17 del disciplinare, all'interno della BUSTA TECNICA.

Resta ferma, anche per tale evenienza, la circostanza in base alla quale dovrà essere specificata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e tali professionisti, che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti (dovendo quindi rendere le relative dichiarazioni), sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di altra forma contrattuale ammessa dalla normativa vigente.

- Il fac simile predisposto per la dichiarazione di cui al cap. 20.1 punto 4) indica le unità minime stimate per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente appalto pari a n. due unità, che andranno a costituire l'intera Struttura Operativa che dovrà svolgere l'incarico (che pertanto deve essere inteso sia nel senso dell'attività di progettazione che di direzione lavori).

In ragione di quanto sopra nel fac simile di dichiarazione risultano previste unicamente le professionalità minime indicate nel paragrafo 11) e 12.2.3 lett. B).

In caso di integrazione della predetta Struttura Operativa con ulteriori professionalità tale dichiarazione dovrà essere integrata con i nominativi e i relativi dati riferiti ai soggetti in questione, i quali dovranno rendere, a propria volta, lo specifico impegno di ciascun soggetto ivi indicato a svolgere la prestazione e a non partecipare in alcuna delle strutture operative individuate da altri concorrenti.

- In caso di RTI costituendo le dichiarazioni di cui al cap. 20.1 lett. 4) - 5) - 6) - 11) dovranno essere rese da tutte le imprese componenti il RTI e sottoscritte da tutti i legali rappresentanti delle componenti.

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Gianluca Pellegrini